

Legge del 3 febbraio 2003, n. 14 ⁽¹⁾

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.

Capo I

Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari

1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2003, n. 31, S.O.

2. Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa.

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonché a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le

procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

3. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della *legge 22 febbraio 1994, n. 146*, della *legge 24 aprile 1998, n. 128*, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'*articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati ⁽²⁾.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 24 giugno 2004, n. 180, il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 e il D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36.

4. Oneri relativi a prestazioni e controlli.

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

5. Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie.

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

Capo II

Disposizioni particolari di adempimento, criteri specifici di delega legislativa

6. Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99.

1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «che utilizzano» sono inserite le seguenti: «o che raccomandano l'utilizzo di».

7. Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

1. ... ⁽³⁾.

(3) Sostituisce il comma 5 dell'art. 55, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

8. Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari.

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della *direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991*, del Consiglio, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194*, e al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290*, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.

9. Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

10. Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: «la lettera a), punto 1), del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera b), punto 1), del comma 1».

11. Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719*, in base ai seguenti criteri direttivi:

- a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
- b) prevedere che l'idoneità all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
- c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorità sanitaria competente.

12. Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187*, in base ai seguenti criteri direttivi:

- a) prevedere un regime differenziato per le «paste alimentari fresche» da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le «paste alimentari fresche pastorizzate» da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
- b) stabilire che le diciture «paste alimentari fresche» e «paste alimentari fresche pastorizzate» siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.

13. Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, nella causa C-202/99.

- 1. All'*articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409*, dopo la parola: «Stato» sono soppresse le seguenti parole: «, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico».
- 2. All'*articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409*, dopo la parola: «iscrizione» sono soppresse le seguenti: «i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché».
- 3. L'*articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409*, è abrogato.

14. Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

1. Per l'attuazione della *direttiva 2001/83/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo può tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'*articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539*, prevedendo per queste ultime idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.

15. Pubblicità dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicità dei presidi medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392*, prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell'*articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46*, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere interrotto non più di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.
3. Colui che effettua pubblicità di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'*articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46*, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modificazioni.
4. Il comma 2 dell'*articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997* è abrogato.

16. Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel settore dell'architettura.

1. ... ⁽⁴⁾.
2. ... ⁽⁵⁾.
3. ... ⁽⁶⁾.
4. ... ⁽⁷⁾.
5. ... ⁽⁸⁾.
6. ... ⁽⁹⁾.
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al *D.M. 10 giugno 1994, n. 776* del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(4) Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.

(5) Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 2, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.

(6) Sostituisce l'art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.

(7) Sostituisce l'art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.

(8) Aggiunge l'art. 9-bis al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.

(9) Sostituisce l'art. 11, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.

17. Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 febbraio 2002, nella causa C-279/00.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea».

18. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99.

1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.

2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: «residenza» sono inserite le seguenti: «o il proprio domicilio professionale».

19. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1° gennaio 2003 e dal 1° gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;

b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;

c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;

d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;

e) garantire il rispetto dei servizi riservati;

f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle località montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽¹⁰⁾.

(10) Per l'attuazione della direttiva di cui al presente articolo vedi il D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384.

20. Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02.

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della *direttiva 98/59/CE* del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla *legge 23 luglio 1991, n. 223*, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.

21. Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno.

1. ... ⁽¹¹⁾.

2. ... ⁽¹²⁾.

(11) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532.

(12) Sostituisce il quarto comma dell'art. 10, L. 19 gennaio 1955, n. 25.

22. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la *direttiva 85/611/CEE* del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le società di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM ⁽¹³⁾.

2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che le società di gestione autorizzate in conformità alla *direttiva 85/611/CEE*, come modificata dalla *direttiva 2001/107/CE*, possano esercitare in Italia le attività previste dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per il tramite di succursali;

b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, mentre restano ferme le attribuzioni delle autorità italiane in materia di elaborazione e applicazione delle norme di comportamento;

c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle società di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla *direttiva 2001/107/CE*;

d) disciplinare, per le società di gestione e le società di investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi dell'esercizio di una o più funzioni prevedendo modalità della stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il permanere della responsabilità in capo alla società delegante;

e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella *direttiva 2001/107/CE*, condizioni di accesso all'attività per le SICAV e le società di gestione del risparmio che designano in via permanente una società di gestione del risparmio per la gestione del proprio patrimonio;

f) prevedere che le società di gestione siano tenute a pubblicare, in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del sottoscrittore che ne faccia richiesta;

g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13 febbraio 2002 alle società di gestione e alle SICAV esistenti a tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in essere in attuazione della *direttiva 2001/108/CE*.

3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potrà apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ⁽¹⁴⁾.

(13) Comma così modificato dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.

(14) All'attuazione della direttiva 2001/107/CE si è provveduto con D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).

23. Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali.

1. Per dare completa attuazione alla *raccomandazione 2001/331/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, che preveda in particolare:

a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;

b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;

c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;

d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

24. Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada.

1. ... ⁽¹⁵⁾.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(15) *Sostituisce il comma 1 dell'art. 50, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.*

25. Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00.

1. ... ⁽¹⁶⁾.

(16) *Aggiunge il comma 2-bis all'art. 207, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.*

26. Modifica all'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: «Il Governo emana, entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi».

27. Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

1. ... ⁽¹⁷⁾.

(17) *Aggiunge la lettera f-bis) al comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319.*

28. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «non compresi nell'allegato 1» sono soppresse;

b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;

c) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Programma di vigilanza annuale»;

d) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato.

29. Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

1. Ai fini del recepimento della *direttiva 2001/24/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39*, è prorogato di un anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla *direttiva 2001/24/CE* nel rispetto altresì dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della *direttiva 2001/24/CE* debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*;

b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonché delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla *direttiva 2001/24/CE*;

c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attività di coordinamento tra le autorità degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorità di vigilanza;

d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformità al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;

e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera a) e per assicurare organicità alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, con le disposizioni rispettivamente contenute nel *decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210*, nella *legge 24 novembre 2000, n. 340*, e nel *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in modo da assicurare le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato *decreto legislativo n. 231 del 2001*, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al *decreto legislativo n. 385 del 1993* e al *decreto legislativo n. 58 del 1998*.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

30. Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

1. Il termine per il recepimento della *direttiva 2001/65/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'*articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39*, è prorogato di sei mesi.

31. Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della *direttiva 2002/47/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria ⁽¹⁸⁾.

2. L'attuazione della *direttiva 2002/47/CE* sarà informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);

b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.

3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(18) Per l'attuazione della direttiva di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

**Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)**

2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari ⁽¹⁹⁾;

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽²⁰⁾;

2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la *direttiva 94/57/CE* del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽²¹⁾;

2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la *direttiva 85/611/CEE* del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati ⁽²²⁾;

2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modifica la *direttiva 85/611/CEE* del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;

2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana ⁽²³⁾;

2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana ⁽²⁴⁾;

2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana ⁽²⁵⁾;

2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la *direttiva 77/388/CEE* al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di IVA ⁽²⁶⁾;

2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la *direttiva 92/79/CEE*, la *direttiva 92/80/CEE* e la *direttiva 95/59/CE* per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la *direttiva 79/267/CEE* del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita ⁽²⁷⁾;

2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la *direttiva 73/239/CEE* del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita ⁽²⁸⁾;

2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la *direttiva 77/388/CEE* per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici ⁽²⁹⁾;

2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari ⁽³⁰⁾;

2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽³¹⁾;

2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽³²⁾;

2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽³³⁾;

2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽³⁴⁾;

2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽³⁵⁾;

2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della *direttiva 92/119/CEE* per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana ⁽³⁶⁾;

2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la *direttiva 2002/57/CE* relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽³⁷⁾.

-
- (19) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 71.
(20) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55.
(21) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.
(22) All'attuazione della presente direttiva si è provveduto con D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233).
(23) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 51.
(24) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50.
(25) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 49.
(26) All'attuazione della presente direttiva si è provveduto con D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.).
(27) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.
(28) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.
(29) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273.
(30) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169.
(31) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308.
(32) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.
(33) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.
(34) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.
(35) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.
(36) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54.
(37) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307.

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie;

2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ⁽³⁸⁾;

2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della *direttiva 91/630/CEE* che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante modifica della *direttiva 91/630/CEE* che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ⁽³⁹⁾;

2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁴⁰⁾;

2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della *direttiva 91/308/CEE* del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽⁴¹⁾;

2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele ⁽⁴²⁾;

2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ⁽⁴³⁾;

2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria ⁽⁴⁴⁾;

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;

2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽⁴⁵⁾;

2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria ⁽⁴⁶⁾;

2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi ⁽⁴⁷⁾.

(38) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171.

(39) All'attuazione della presente direttiva si è provveduto con D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2004, n. 49, S.O.).

(40) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172.

(41) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

(42) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179.

(43) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151.

(44) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183.

(45) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149.

(46) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

(47) Per l'attuazione della presente direttiva vedi il D.Lgs. 27 aprile 2004, n. 133.

Data di aggiornamento: 19/12/2013 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 S.O. del 07/02/2003